



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
SETTORE 11
ISTRUZIONE SPORT POLITICHE GIOVANILI PARTECIPATE

OGGETTO: Schema di convenzione tra il comune di Reggio Calabria e le Scuole dell'Infanzia private non statali paritarie per il servizio di trasporto scolastico – anno scolastico 2025/2026. Legge Regionale 8/5/1985 n. 27.

L'anno 2026 giorno 22 del mese di gennaio in Reggio Calabria, presso il Palazzo del CE.DIR., via Michele Barillaro.

Da una parte

Il Comune di Reggio Calabria (Codice Fiscale 00136380805) rappresentato dalla dott.ssa Lucia Consiglio, nata a Rosarno il 01/12/1972, Codice Fiscale CNSLCU72T41H558R, nella qualità di Dirigente del Settore 11 “Istruzione, Sport, Politiche giovanili, Partecipate” del medesimo Comune.

Dall'altra parte

Le Scuole dell'infanzia private, paritarie:

1. La scuola dell'infanzia privata paritaria “**ALICE**”, con sede in Reggio Calabria, Via Sbarre Superiori Trav. Priv. n. 4, C.F. 01471030807 (Associazione), legalmente rappresentata dalla Sig.ra Barbucci Giovanna, nata a Reggio Calabria, il 28 luglio 1949 (codice fiscale BRBGNN49L68H224W);
2. La scuola dell'infanzia privata paritaria “**EDUCATIONAL TECHNOLOGY**”, con sede in Reggio Calabria, Via Palmara snc, P.I. 02776190809 (Coop. Sociale), legalmente rappresentata dal Sig. Calabrò Giovanni, nato a Reggio Calabria, il 02 gennaio 1978 (codice fiscale CLBGNN78A02H224F);
3. La scuola dell'infanzia privata paritaria “**FANTASILANDIA**”, con sede in Reggio Calabria, Via Enotria n. 81, C.F. 02501940809, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Stelitano Francesca, nata a Reggio Calabria, il 02 aprile 1967 (codice fiscale STLFNC67D42H224T);
4. La scuola dell'infanzia privata paritaria “**HANSEL E GRETHEL**” con sede in Reggio Calabria, in Via San Sperato II Tratto n. 31/A, C.F.92029470801 (Associazione), legalmente rappresentata dalla Sig.ra Morabito Angela nata a Cardeto (RC) il 26 gennaio 1962 (codice fiscale MRBNGL62A66B756V);

5. La scuola dell'infanzia privata paritaria **"INFANZIA 2000"** con sede a Reggio Calabria, in Via S. Anna Fondo Falcone n. 4/h, C.F. 02501910802 (Cooperativa Soc. ONLUS), legalmente rappresentata dalla Sig. Laganà Demetrio nato a Reggio Calabria il 08 luglio 1965 (codice fiscale LGNDTR65L08H224A);
6. La scuola dell'infanzia privata paritaria **"INSIEME PER FARE"** con sede a Reggio Calabria, in Via Geraci vico V n. 4/B, C.F. 03170540805 (Centro Serv. Alla Famiglia), legalmente rappresentata dalla Sig.ra Donato Antonia nata a Melito di Porto Salvo il 04 giugno 1984 (codice fiscale DNTNTN84H44F112I);
7. La scuola dell'infanzia privata paritaria **"KINDERGARTEN"** con sede a Reggio Calabria, in Via Sbarre S.Elia trav. Privata n. 8, P.I. 02040720803 (Cooperativa Soc.), legalmente rappresentata dalla Sig.ra Bazzano Lucrezia nata a Palizzi (RC) il 30 luglio 1955 (codice fiscale BZZLRZ55L70G277B);
8. La scuola dell'infanzia privata paritaria **"LA CASA DI ALICE"** con sede a Reggio Calabria, in Via Cardinale Portanova n. 58, C.F. 92080860809, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Campolo Angela nata a Reggio Calabria il 05 agosto 1977 (codice fiscale CMPNGL77M45H224L);
9. La scuola dell'infanzia privata paritaria **"L'ALBERO AZZURRO"** con sede a Reggio Calabria, in Via Gagliardi Arangea n.37, C.F. 01519490807 (Associazione), legalmente rappresentata dal Sig. Fortugno Giuseppe nato a Cardeto (RC) il 9 agosto 1962 (codice fiscale FRTGPP62M09B756G);
10. La scuola dell'infanzia privata paritaria **"PUNTO D'INCONTRO"** con sede a Reggio Calabria, in via S. Leo Mortara di Pellaro n. 37, C.F. 92067540804 (Associazione), legalmente rappresentata dalla Sig.ra Bova Valentina nata a Reggio Calabria il 10 agosto 1985 (codice fiscale BVOVNT85M50H224H);
11. La scuola dell'infanzia privata paritaria **"SCUOLA SACRO CUORE"** con sede a Reggio Calabria, in Via Feudo n.9, C.F. 03259940801 (Coop. Sociale), legalmente rappresentata dalla Sig.ra Putortì Francesca nata a Reggio Calabria il 10 gennaio 1987 (codice fiscale PTRFNC87A50H224J);
12. La scuola dell'infanzia privata paritaria **"SCARABOCCHIANDO"** con sede a Reggio Calabria, in Via Nazionale Pentimele n.104, C.F. 92057690809 (Associazione), legalmente rappresentata dalla Sig.ra Crucitti Maria nata a Reggio Calabria il 22 gennaio 1952 (codice fiscale CRCMRA52A62H224T);

Premesso che:

- che al fine di acquisire la disponibilità delle scuole dell'infanzia private paritarie ad aderire alla convenzione per il servizio di trasporto scolastico, anno scolastico 2025/2026, è stata attivata la

Manifestazione di interesse con apposito Avviso sul sito internet dell' Ente, approvato con determinazione dirigenziale n. 7162 del 22/12/2025, contenente le indicazioni dei requisiti necessari,;

- che con Determinazione Dirigenziale nr. 131 del 19/01/2026 è stato approvato l'elenco delle Scuole aderenti la manifestazione di interesse e lo schema di convenzione del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia private paritarie del Comune di Reggio Calabria, per l'anno scolastico 2025/2026;

-gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/1977 stabiliscono rispettivamente che le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica sono destinate a favore degli alunni delle istituzioni pubbliche o private e che dette funzioni sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;

-la Regione Calabria, con la Legge Regionale n. 27/85, ha dettato norme in materia di Diritto allo studio, disciplinando le modalità di esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni, promuovendo interventi idonei a rendere effettivo il diritto allo studio, in conformità ed in attuazione ai dettami costituzionali e da quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

-gli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 maggio 1985 n. 27 prevedono, tra l'altro, che a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia sono attuati servizi di mensa e di trasporto e forniti i sussidi speciali per gli alunni disabili e che le istituzioni scolastiche non statali, che operano senza fini di lucro, usufruiscono dei benefici derivanti dagli interventi di cui ai primi quattro commi dell'Art. 4;

-la Legge n. 62 del 10.3.2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul Diritto allo studio e all'Istruzione" ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie private e degli enti locali;

-la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 ha articolato il sistema educativo di istruzione nella scuola dell'infanzia e nel ciclo primario e secondario, assegnando alla scuola dell'infanzia il compito di concorrere alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

Art. 2

Il Comune di Reggio Calabria, rappresentato dalla dott.ssa Lucia Consiglio, nella qualità di Dirigente del Settore 11 "Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, Partecipate" del medesimo Comune, riconosce ed assicura, in favore delle Scuole dell'infanzia private, paritarie, come sopra rappresentate, un contributo per il servizio di trasporto scolastico, per l'annualità 2025/2026.

Art.3

Ciascuna delle scuole in convenzione:

1. accoglie indistintamente bambini e bambine senza alcuna discriminazione, che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, salvo i diversi termini che

dovessero intervenire in materia per effetto di norme di legge, regolamento, decreti o circolari ministeriali;

2. determina, nell'ambito della propria autonomia, la data di inizio dell'anno scolastico assicurando una durata non inferiore a quella stabilita per le scuole dell'infanzia;

3. si impegna:

a) a rispettare gli ordinamenti per l'attività educativa vigente in materia ed a costituire gli Organi Collegiali nel rispetto delle previsioni della suddetta normativa;

b) a rispettare ed osservare principi e criteri direttivi contenuti nella Legge 28.03.2003, n.53 e le disposizioni contenute nel D.lgs. 19.02.2004, n. 59, recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia, nonché quelle del D.M.83/2008 sul riconoscimento e mantenimento della parità scolastica;

c) a svolgere la propria attività educativa senza fini di lucro;

d) a determinare la quota di contribuzione, per ciascun iscritto, secondo i criteri stabiliti dal Comune per le Scuole dell'Infanzia Statali, seguendo il criterio dell'applicazione del meccanismo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai sensi del D.lgs. n. 109/1998 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 221/1999 e ss.mm.ii;

-per il servizio di TRASPORTO le Scuole richiederanno agli utenti il pagamento delle quote di contribuzione per servizio come stabilito dalla deliberazione n. 5 del 13 gennaio 2025 per l'annualità 2025;

FASCIA	ISEE	RETTA MENSILE
A	Inferiore a €. 1.500	€ 5,00
B	> € 1.500,00 fino a € 3.000,00	€ 15,00
C	> € 3.000,00 fino a € 6.000,00	€ 26,00
D	> € 6.000,00 fino a € 12.000,00	€ 36,00
E	> € 12.000,00 fino a € 18.000,00	€ 46,00
F	> €. 18.000,00	€ 60,00

e) al rispetto ed all'applicazione per il personale dipendente delle norme previste dalla vigente normativa in materia, nonché dalla C.C.N.L. di settore;

f) al rispetto delle direttive emanate dal Comune per la disciplina dei servizi oggetto della presente convenzione.

Art.4

1.I competenti organi scolastici dovranno provvedere:

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO

-ad organizzare il trasporto degli alunni iscritti, con mezzi propri, secondo la regolamentazione prevista dal D.M.31/01/1997 e ss.mm.ii. che prevede l'utilizzo di autobus, minibus, scuolabus e mini scuolabus immatricolati ad uso proprio che, prescindendo dal numero dei posti, sono destinati al trasporto di studenti e hanno allestimenti particolari in relazione all'uso cui sono destinati;

-a garantire il servizio di trasporto scolastico per l'intera durata dell'anno scolastico.

Art.5

1. Sono riconosciute alle Scuole dell'Infanzia private, paritarie in convenzione le sezioni risultanti dal decreto di riconoscimento della parità dell'Ufficio Regionale della Calabria;
2. Il Comune si impegna a versare a ciascuna delle Scuole in convenzione per l'attuazione del servizio, di cui agli articoli precedenti, un contributo, per ogni alunno ammesso a fruire del servizio stesso per un massimo di 9 mesi per il servizio di trasporto scolastico (riparametrati al periodo di riferimento);
3. Il contributo per il servizio **trasporto** è determinato dalla divisione dell'importo disponibile in bilancio, per il numero di mesi considerati e per il numero degli alunni aventi diritto per ciascuna scuola.

Art.6

1. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito ai commi precedenti, ciascuna Scuola in convenzione si obbliga:
 - a) a tenere, debitamente vidimati ed aggiornati, i registri degli iscritti e delle presenze;
 - b) a comunicare al Comune, Settore 11 "Istruzione, Sport, Politiche giovanili e Partecipate", tempestivamente e comunque non oltre il 7° giorno dalla comunicazione del verificarsi dell'evento, le variazioni in aumento o in diminuzione del numero delle sezioni e dei bambini iscritti all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 7

1. Il personale insegnante ed ausiliario addetto alla Scuola è assunto dalla Direzione della Scuola e dipende esclusivamente dalla stessa ed il Comune di Reggio Calabria è sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità (contributi, assicurazioni, pagamenti di stipendi, ecc.) derivanti dai rapporti di lavoro in parola;
2. Ciascuna delle scuole in convenzione provvede a proprie spese all'assicurazione degli alunni e del personale docente per eventuali infortuni nelle scuole in itinere.

Art. 8

Le Scuole riconoscono la facoltà del Comune di effettuare controlli per assicurare all'Ente la garanzia della puntuale attuazione degli adempimenti previsti nella presente Convenzione e la verifica del rispetto dei relativi obblighi, allo scopo di evitare il verificarsi di situazioni pregiudizievoli agli interessi dello stesso Comune, fonti di responsabilità patrimoniale. Eventuali irregolarità accertate all'esito dei summenzionati controlli, comporteranno la decadenza dal contributo, ferma restando ogni altra forma di responsabilità eventualmente configurabile.

Art. 9

Ciascuna delle Scuole in convenzione risponde civilmente e penalmente dei fatti ed atti commessi in occasione ed a causa della permanenza degli alunni nella Scuola stessa, esonerando e lasciando indenne il Comune da qualunque azione di risarcimento, indennità o pretesa sia di terzi che della stessa Scuola per i danni eventualmente cagionati nell'esercizio delle attività relative ai servizi convenzionati.

Art. 10

1. Per accedere ai benefici di cui alla presente convenzione Ciascuna delle Scuole dovrà presentare al Comune i seguenti documenti:

- a) copia del decreto di riconoscimento della parità dell'Ufficio Regionale della Calabria;
- b) comunicazione data inizio del servizio di trasporto in convenzione;
- c) elenco nominativo del personale impiegato;
- d) elenco nominativi fruitori del servizio trasporto con relativo modello ISEE;
- e) itinerario servizio di trasporto;
- f) carta di circolazione del mezzo adibito al trasporto e nominativo del conducente;
- g) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, attestante la regolarità dei contributi previdenziali, dei tributi locali e nazionali.

Art. 11

1. Le Scuole dell'infanzia private, paritarie, sottoscrittrici della presente Convenzione possono comunicare al Comune la designazione di un organismo di rappresentanza, a cui conferiscono la delega alla gestione degli adempimenti di cui alla presente convenzione, laddove espressamente consentita.

Art.12

- 1. La presente convenzione trova applicazione per l'annualità 2025/2026;
- 2. Le spese di registrazione bollo e quant'altro attinente alla presente convenzione, nessuna esclusa, restano a totale carico, per quota, delle Scuole contraenti;
- 3. Gli importi saranno assoggettati ad eventuale ritenuta d'acconto, secondo il regime fiscale documentato dalla scuola.

Per il Comune di Reggio Calabria
Il Dirigente

Per l'Istituzione Scolastica Privata Paritaria
Il rappresentante legale

- 1. Sig.ra Barbucci Giovanna _____
- 2. Sig. Calabrò Giovanni _____
- 3. Sig.ra Stelitano Francesca _____

4. Sig.ra Morabito Angela _____
5. Sig. Laganà Demetrio _____
6. Sig.ra Donato Antonia _____
7. Sig.ra Bazzano Lucrezia _____
8. Sig.ra Campolo Angela _____
9. Sig. Fortugno Giuseppe _____
10. Sig.ra Bova Valentina _____
11. Sig.ra Putortì Francesca _____
12. Sig.ra Crucitti Maria _____